DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 settembre 1993

relativa alla notifica dell'accettazione da parte della Comunità dell'accordo internazionale del 1983 sul caffè, quale prorogato al 30 settembre 1994

(93/505/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113 e 116,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 87/485/CEE [1] il Consiglio ha approvato l'accordo internazionale sul caffè del 1983, entrato in vigore il 1° ottobre 1983 per un periodo di sei anni, fino al 30 settembre 1989;

considerando che con la risoluzione n. 347 del 4 luglio 1989 il Consiglio internazionale del caffè ha deciso la proroga dell'accordo per un periodo di due anni, fino al 30 settembre 1991; che con la risoluzione n. 352 del 28 settembre 1990 detto Consiglio ha deciso un'ulteriore proroga di un anno, fino al 30 settembre 1992; che con la risoluzione n. 355 del 27 settembre 1991 esso ha deciso un'ulteriore proroga di un anno, fino al 30 settembre 1993; che con la risoluzione n. 363 del 7 giugno 1993 il Consiglio ha deciso di prorogare l'accordo per un altro anno, fino al 30 settembre 1994;

considerando che tutti gli Stati membri hanno fatto presente la loro intenzione di applicare l'accordo;

considerando che è opportuno che la Comunità e i suoi Stati membri notifichino simultaneamente al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'accettazione dell'accordo, prorogato fino al 30 settembre 1994,

DECIDE:

Articolo 1

1. È approvato, a nome della Comunità economica europea, l'accordo internazionale sul caffè del 1983, quale prorogato fino al 30 settembre 1994, in conformità della risoluzione n. 363 del 7 giugno 1993, del Consiglio internazionale del caffè.

Il testo della risoluzione è allegato alla presente decisione.

2. La Comunità e gli Stati membri, espletate le procedure interne necessarie, notificano simultaneamente al segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite l'accettazione dell'accordo quale prorogato fino al 30 settembre 1994.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare la notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 2, a nome della Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 13 settembre 1993.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ph. MAYSTADT

[1] GU n. L 276 del 29. 9. 1987, pag. 61.